LEGISLATURA II - 1953-56 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1530)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio (ZOLI)

col Ministro del Teroro
(MÈDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici (ROMITA)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari

Onorevoli Senatori. — A seguito di accurati studi e con l'ausilio delle più moderne attrezzature meccaniche, l'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze sin dal 1951 va promuovendo la costruzione di serbatoi collinari per l'irrigazione.

A tutt'oggi i predetti laghi artificiali realizzati sono qualche centinaio per un totale di alcuni milioni di mc. di acqua raccolta.

La più che larga sperimentazione potuta così effettuare nel corso di un quadriennio consente

di affermare che dette opere rivestono una eccezionale importanza per lo sviluppo produttivo delle nostre aziende collinari.

Può affermarsi che la presumibile zona di intervento in tutto il territorio nazionale, in rapporto alla ubicabilità dei laghetti collinari, può valutarsi in circa 5 milioni di Ha., raggiungendosi una superficie irrigabile complessiva di almeno 300 mila Ha.

La superficie anzidetta riguarda quasi esclusivamente quelle zone collinari che, soprattutto

### LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'estrema povertà di risorse idriche, non hanno sino ad oggi potuto conseguire quello sviluppo raggiunto dalle più favorite zone irrigue di pianura.

Ne deriva che, mediante la realizzazione di tali opere, oltre ad accrescere in modo significativo la produttività sul piano nazionale, si verrebbero a colmare, almeno in parte, le distanze economico-sociali ora esistenti tra agricoltori di collina e di pianura e si ovvierebbe al fenomeno in atto dell'abbandono da parte di agricoltori dei poderi di collina ad economia particolarmente depressa.

Aggiungasi altresì che non è da escludere che dette opere, ove realizzate in massa ed opportunamente dislocate, possano offrire sensibile contributo alla soluzione del problema della regimazione delle acque nelle zone collinari, attenuandosi così le gravi conseguenze delle alluvioni.

Vi è infine da porre in rilievo come le opere di che trattasi — alla cui realizzazione è connessa la soluzione dei cennati, complessi problemi — comportino per lo Stato un onere modesto in raffronto alle grandi opere di interesse pubblico, perseguenti fini analoghi, caratterizzati da elevatissimi costi e di lenta esecuzione.

Per incrementare la diffusione sul piano nazionale dei laghetti artificiali per irrigazione, questo Ministero ritiene che opportuno ed efficace incentivo sia la concessione di contributi in quota capitale, a norma del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

È noto per altro che gli stanziamenti disposti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura per intervenire nella spesa per opere di miglioramento fondiario non consentirebbero di destinare alle particolari opere di che trattasi quelle somme che la importanza delle opere medesime richiede.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge che prevede lo stanziamento di un miliardo annuo per dieci anni da destinarsi esclusivamente alla concessione di sussidi in capitale per la costruzione di laghetti artificiali e degli annessi impianti di utilizzazione dell'acqua invasata.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di 10 miliardi per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.

#### Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.